

Indennità di accompagnamento e Manovra: precisazioni

In questi ultimi giorni sono giunte in redazione numerosissime e preoccupate richieste di chiarimento da parte di Lettori. L'argomento è quello dei **nuovi criteri per la concessione indennità di accompagnamento** che il Governo vorrebbe introdurre.

Le notizie che abbiamo riportato nel sito hanno ingenerato una comprensibile ansia e disorientamento in migliaia di persone a cui dobbiamo ulteriori precisazioni.

Innanzitutto va precisato che i nuovi criteri sono contenuti in un **emendamento** presentato in **Commissione Bilancio del Senato**, dall'onorevole Azzollini, presidente della stessa Commissione e relatore di Maggioranza. L'emendamento è stato concordato con il **Ministro dell'economia**.

L'emendamento non è ancora stato approvato. In caso di approvazione passerà all'esame del Senato, e poi della Camera. Al momento **non è**, quindi, **ancora legge** anche se il fatto che sia presentato dalla Maggioranza su indicazione del Ministero dell'economia fa temere il peggio. A rischio anche lo stesso dibattito parlamentare: il Governo potrebbe porre la fiducia.

Contro questo rischio FISH e FAND, le due maggiori federazioni delle associazioni delle persone con disabilità hanno organizzato una Manifestazione per il 7 luglio a Roma (si veda il sito www.fishonlus.it).

Cosa prevede l'emendamento

Per comprendere bene quali sono i rischi per i titolari attuali e futuri dell'indennità di accompagnamento, bisogna prima ricordare quali sono oggi i requisiti sanitari previsti.

L'ultima indicazione, quella vigente, è del 1988 (articolo 1, comma 2, lettera b) legge 21 novembre 1988, n. 508).

L'indennità di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con **inabilità totale** quando ricorre una delle **due seguenti condizioni**:

1. si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2. non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Deambulazione

La prima condizione è chiara: l'indennità viene concessa nel caso di **grave impedimento alla deambulazione**, tanto grave da non potersi muovere senza l'aiuto di un accompagnatore.

L'emendamento sposta il termine "permanente", precisando che l'impossibilità a deambulare deve essere permanente. Non è un aspetto marginale e lo spiega bene la stessa relazione all'emendamento.

"Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi".

Cosa cambia? Facciamo un esempio concreto.

Chi **deambula lentissimamente e con enorme fatica** con l'aiuto di un **tripode**, di due stampelle o di altri ausili, fino ad oggi ottiene l'indennità di accompagnamento, essendo privato di una delle funzioni elementari della vita: quello della mobilità personale.

Nel caso l'emendamento venisse approvato, non ne avrà più diritto.

Gli atti della vita

L'altra condizione, alternativa, per ottenere l'indennità di accompagnamento prende in considerazione la necessità di **assistenza continua**.

Nella normativa vigente si riconosce la necessità di assistenza continua quando una persona non è in grado di compiere gli **atti quotidiani della vita**.

Ma cosa sono gli atti quotidiani della vita? Per capirlo bisogna rifarsi alla letteratura scientifica internazionale

e italiana che sulla rilevazione, misurazione e valutazione dell'autonomia personale ha sviluppato una notevole e consolidata produzione.

Le scale di valutazione dell'autonomia personale sono ampiamente usate anche in Italia da decenni e si basano proprio sulla valutazione della capacità di esecuzione di atti quotidiani.

In ogni caso si distingue fra **atti elementari** e **atti strumentali** della vita quotidiana

Sono atti elementari: **fare il bagno** (ricevere assistenza nel lavare non più di una parte del corpo); **vestirsi** (escluso l'allacciarsi le scarpe); **uso del gabinetto** (recarvisi con ausili, si pulirsi e rivestirsi da solo); **mobilità** (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); **continenza** (controllo completo di feci ed urine); **alimentazione** (escluso il tagliare la carne).

L'emendamento proposto dal Governo prevede che, per ottenere l'indennità di accompagnamento la persona non deve essere in grado di compiere **il complesso** degli **atti elementari** della vita.

I risvolti, pertanto, sono due: in primo luogo il riferimento è al complesso degli atti e non solo ad uno o due di essi. È chiaro che la necessità di assistenza per tutti gli atti elementari si configura solo in **casi gravissimi**.

Il secondo risvolto è ancora più **subdolo**. Con la nuova definizione non si ritiene rilevante la necessità di assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento degli atti strumentali della quotidianità. Cosa sono? Ricorriamo ancora una volta alla letteratura scientifica.

Sono **atti strumentali** della vita quotidiana la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell'uso dei farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro.

Questi atti la nuova definizione, diversamente da quella precedente, non li tiene minimamente in considerazione. Come non tiene in considerazione tutti gli aspetti relazionali derivanti da malattia mentale o da demenza senile.

I nuovi criteri, quindi, escludono dalla concessione dell'indennità di accompagnamento moltissime persone in particolare anziane, con disabilità intellettiva o relazione.

Inoltre con la seconda definizione, si apre anche la porta all'ipotesi di **non concedere l'indennità di accompagnamento** alle persone che come **unica menomazione** hanno l'impossibilità di deambulare (è uno solo degli atti elementari) ma conservano la capacità di svolgere tutti gli altri atti quotidiani elementari e magari strumentali. Si pensi, ad esempio, a molte persone paraplegiche che riescono a lavorare e guidare in buona autonomia.

La revisione

Nel caso l'emendamento venisse approvato, i criteri previsti diverrebbero il nuovo **riferimento medicolegale** per i successivi accertamenti ma anche per le revisioni o controlli a campione.

La situazione è seria ed interessa un numero notevole di persone. Continueremo a monitorare l'andamento del dibattito parlamentare augurandoci di poter dare notizie migliori.

5 luglio 2010